



Provincia di Perugia

IL PRESIDENTE

(ai sensi del comma 55 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i)

Proposta. n. 2025/404

Deliberazione n. 50 del 28/04/2025

OGGETTO: Scioglimento e liquidazione della Società Agenzia per l'Energia e l'Ambiente – A.E.A. Srl

DATO ATTO che la seduta si è svolta con il Presidente Massimiliano Presciutti ed il Segretario Generale Francesco Grilli presenti entrambi nella sede della Provincia di Perugia di Piazza Italia;

PREMESSO che:

- l'Agenzia per l'Energia e l'Ambiente Srl è società in house providing, il cui capitale, di euro 45.198,34, è interamente detenuto dalla Provincia di Perugia; A.E.A. Srl ha come oggetto sociale, unico ed esclusivo, il "controllo degli impianti termici", il controllo cioè del loro effettivo stato d'uso e manutenzione, ai sensi dell'art. 31 Legge n.10/1999, e "l'attestazione di controllo della qualità della prestazione energetica" degli edifici (APE), ai sensi dell'art. 5 del D. M. 26 giugno 2015, dell'art. 5 del D.P.R. 75/2013 e del D.Lgs 192/2005;
- la Società A.E.A. ha svolto, fino al 31.12.2023, le predette funzioni in base a una Convenzione fra Regione e Provincia di Perugia che aveva scadenza il 31.12.2024; la Provincia ha poi affidato alla propria società in House A.E.A. Srl lo svolgimento di tali funzioni;
- con la D.G.R. n. 113 del 7.02.2023 e la D.G.R. n. 763 del 26.07.2023, la Regione Umbria ha avvocato a se, a decorrere dal 1.01.2024, la funzione di controllo degli impianti termici presenti nel territorio regionale, individuando nella propria partecipata 3A – Soc. Cons. a r. l., il nuovo soggetto gestore. Con tali atti, la Regione ha anticipatamente sottratto, rispetto alla scadenza del 31.12.2024 prevista dalla Convenzione, tali funzioni alla Provincia di Perugia;
- la Provincia di Perugia e A.E.A. Srl hanno proposto ricorso contro le predette Deliberazioni della Giunta Regionale, ricorso tuttora pendente avanti il T.A.R. Umbria; con Ordinanza del 5.12.2023, Il T.A.R. ha respinto l'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia delle due delibere regionali e pertanto, dall'1.01.2024, la Società A.E.A. Srl non può svolgere le attività di controllo dell'efficienza degli impianti termici;

- la Convenzione fra Regione e Provincia di Perugia per l'esercizio delle attività di controllo degli impianti termici sull'intero territorio regionale, resa inoperante dai provvedimenti regionali, è scaduta, come si è detto, il 31.12.2024 e pertanto, a prescindere dall'esito del contenzioso amministrativo, l'oggetto sociale, ad oggi, non è più perseguibile;

RICORDATO che, in considerazione della situazione venutasi a verificare dal 1.01.2024, con deliberazione della Presidente n. 58 del 21.05.2024, sono state emanate direttive nei confronti dell'Amministratore al fine di conseguire la massima economicità di gestione e consentire la chiusura in pareggio economico dell'esercizio 2024;

EVIDENZIATO che, in particolare, è stato anche chiesto all'Amministratore di produrre, entro la fine dell'anno 2024, uno studio di fattibilità tecnico-economica per l'affidamento in house providing da parte della Società A.E.A. dello svolgimento di servizi a favore sia della Provincia che di altri enti locali;

ATTESO che con nota prot. 2024/0029617 del 26/08/2024 e successivo sollecito prot. 2024/0033612 del 25/09/2024, l'Ente ha richiesto all'Amministratore un report sullo stato di attuazione degli indirizzi gestionali emanati, richieste riscontrate in data 11.10.2024, con nota prot. 2024/0035597, con la quale l'Amministratore conferma tra l'altro che, come da mandato della D. P. n. 58 del 21/05/2024, stava elaborando un piano di fattibilità tecnico-economica per l'affidamento di servizi strumentali ad A.E.A. Srl da parte della Provincia di Perugia e dei Comuni della Provincia di Perugia;

RICHIAMATA la D.C.P. n. 50 del 23.12.2024, esecutiva, avente a oggetto: *“Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20, D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e smi e stato di attuazione del precedente piano di razionalizzazione. Ricognizione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”*, con la quale, riguardo alla partecipata A.E.A. Srl, nell'allegato B *“Relazione tecnica e Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni”* è disposto quanto segue:

“... Anche a prescindere dall'esito del contenzioso amministrativo in essere, è evidente che l'oggetto sociale (attività di controllo degli impianti termici, e di rilascio delle attestazioni di controllo della qualità della prestazione energetica) non è più perseguibile, a motivo della scadenza al 31.12.2024 della Convenzione. Occorrerà pertanto procedere alla verifica del piano di fattibilità per l'affidamento di servizi strumentali ad A.E.A. Srl da parte della Provincia, e auspicabilmente anche da parte dei comuni, che l'Amministratore si è impegnato a redigere e consegnare entro il corrente anno.

Due gli scenari possibili:

a) *la verifica del piano di fattibilità ha esito positivo, e cioè viene valutato coerente sotto il profilo della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria. In tal caso occorrerà convocare l'assemblea dei soci per la variazione dello Statuto prevedendo un nuovo oggetto sociale, e ciò, ai fini della disciplina applicabile, equivale alla costituzione di una nuova società e deve essere quindi valutata nel rispetto delle disposizioni recate in materia dal D. Lgs. n. 175/2016, “Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica” (TUSP). La verifica della coerenza economica e della sostenibilità finanziaria, deve essere condotta anche con riferimento:*

1) alla necessità dello strumento societario per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4 TUSP;

2) alle ragioni e le finalità che giustificano la scelta di esternalizzazione del servizio;

3) alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

OMISSIS

b) il piano di fattibilità per l'affidamento di servizi strumentali ad A.E.A. Srl risulta carente rispetto ai requisiti richiesti dalla normativa speciale del TUSP, e conseguentemente incompatibile rispetto ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa. In tale evenienza, si dovrà procedere senza indugio allo scioglimento della Società e alla sua liquidazione, al fine di evitare danni patrimoniali diretti e irreversibili all'ente.”;

ATTESO che, con nota PEC acquisita al protocollo dell'Ente al n. 3777 del 4/02/2025, l'Amministratore di A.E.A. ha trasmesso il documento “Piano di fattibilità Agenzia Energia per l'Ambiente SRL”, richiesto al medesimo, come sopra evidenziato, in sede di Assemblea dei soci del 21.05.2024 quale obiettivo operativo per l'anno medesimo;

VISTA la nota del dirigente del Servizio Finanziario dell'Ente, prot. IN/2025/0000166 del 07/02/2025 con la quale, a seguito dell'analisi del progetto presentato, viene evidenziata una insanabile carenza rispetto alla dimostrazione della necessità dello strumento societario, delle ragioni e le finalità che giustificano la scelta di esternalizzazione del servizio e rispetto, infine, alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

VISTO il parere del Collegio dei Revisori dei conti dell'Ente in data 13.02.2025, con il quale “il Collegio, atteso quanto sopra, non rileva le ragioni di convenienza economica, oltre la capienza giuridica, che possano giustificare la scelta di esternalizzazione dei servizi proposti, che risulterebbe incompatibile rispetto ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa. Pertanto, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000, il Collegio esprime il proprio parere contrario rispetto alle esternalizzazioni di attività proposte nel piano di fattibilità presentato dall'Amministratore di A.E.A. srl e ribadisce l'invito già formulato all'Ente nel verbale n. 132 del 22/1/2025, “ad avviare senza ulteriori indugi la procedura di scioglimento e messa in liquidazione della A.E.A. s.r.l. al fine di evitare danni patrimoniali diretti e irreversibili all'Ente medesimo..”

DATO ATTO, pertanto, che in esito all'analisi tecnica effettuata dal responsabile del Servizio Finanziario e dal Collegio dei Revisori dei conti, occorre procedere secondo quanto previsto nello scenario sub b) ipotizzato nella Relazione allegata alla D.C.P. n. 50/2024, risultando il documento presentato dall'Amministratore unico di A.E.A. Srl oggettivamente carente riguardo la dimostrazione della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria del progetto di impresa e, conseguentemente, incompatibile rispetto ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;

PRESO ATTO di quanto sopra, e ritenuto necessario procedere allo scioglimento e messa in liquidazione della Società Agenzia per l'Energia e l'Ambiente Srl, comunicando all'Amministratore unico, dott. Alessandro Mattii, di attivare, per quanto di sua competenza, le procedure necessarie;

VISTI lo Statuto ed i Regolamenti dell'Ente;

VISTO il TU delle leggi sull'ordinamento degli EELL approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni e s.m.i.”;

VISTO, in particolare, l’art. 1 commi 55 e 56 della Legge che delineano in maniera tassativa le competenze, rispettivamente, del Presidente, del Consiglio provinciale e dell’Assemblea dei Sindaci;

DATO ATTO che il presente provvedimento viene adottato con l’assistenza del Segretario Generale;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000, come sostituito dall’art. 3 comma 2 lett. b) del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Dirigente del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000, come sostituito dall’art. 3 comma 2 lett. b) del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Tenuto conto di quanto sopra

DELIBERA

- 1) di prendere atto delle risultanze dell’analisi tecnica del documento “*Piano di fattibilità Agenzia Energia per l’Ambiente SRL*” presentato dall’Amministratore unico della Società, analisi effettuata dal dirigente del Servizio Finanziario dell’Ente e dal Collegio dei Revisori dei conti;
- 2) di procedere, per quanto in narrativa espresso, e in osservanza a quanto disposto dal Consiglio Provinciale con la D.C.P. n. 50/2024, allo scioglimento e liquidazione della Società Agenzia per l’Energia e l’Ambiente – A.E.A. Srl, società in house providing il cui capitale, di euro 45.198,34, è interamente detenuto dalla Provincia di Perugia;
- 2) di comunicare all’Amministratore unico della Società A.E.A. Srl quanto deliberato con il presente atto, sollecitandolo ad attivare, per quanto di sua competenza, le procedure necessarie allo scioglimento e liquidazione della Società;
- 3) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio on line e su “Amministrazione trasparente” del sito internet istituzionale ai sensi del d.lgs. 33/2013 e s.m.i.;
- 4) di dare atto che il responsabile del presente procedimento amministrativo è il dott. Alberto Orvietani, dirigente del Servizio Finanziario dell’Ente.

Inoltre, vista l’urgenza del provvedimento in discussione,

IL PRESIDENTE

dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000.

Documento informatico firmato digitalmente.

Il Presidente: MASSIMILIANO PRESCIUTTI

Il Segretario Generale: FRANCESCO GRILLI